CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI UFFICIO DI REGISTRAZIONE E ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRA

InfoCert S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, CF e P. IVA 07945211006, in
persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te pro-tempore dott. Danilo Cattaneo,
società soggetta a direzione e coordinamento di Tecnoinvestimenti S.p.A. ("InfoCert")
E
La Camera di Commercio, di seguito nominata Camera di Commercio, in
persona del, <nome> <cognome>, domiciliato per la carica presso la</cognome></nome>
sede camerale, munito dei poteri necessari alla firma del presente atto (l'"Ufficio di
Registrazione", "Registration Authority" o "RA"),
congiuntamente indicate anche come "le Parti"

Premesso che

- a) InfoCert, società iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori, con delibera del 19.07.2007, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, oggi Agenzia per l'Italia Digitale ("AgID"), è stata qualificata come "prestatore di servizi fiduciari qualificati", ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 ("Regolamento eIDAS"), mediante opportuna valutazione di conformità condotta dal Conformity Assessment Body CSQA Certificazioni S.r.l., ai sensi del Regolamento eIDAS e delle norme ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1-, ESTI EN 319 411-2;
- b) in tale qualità, InfoCert, allorché rilascia un certificato qualificato di sottoscrizione (il/i "Certificato/i") "verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l'identità e, se del caso, eventuali attributi specifici" del soggetto richiedente il Certificato e può delegare tale attività di verifica a "subcontraenti dotati delle competenze, dell'affidabilità, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie, che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di norme di sicurezza e di protezione dei dati personali e applica procedure amministrative e gestionali, che corrispondono a norme europee o internazionali", ai sensi dell'art. 24 del Regolamento eIDAS;
- c) la Registration Authority svolge attività di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e intende mettere a disposizione della propria clientela (di seguito, anche Convenzione RAO Vers. Giugno 2018

- "Clienti" o "Titolari") l'utilizzo dei Certificati, esclusivamente nell'ambito del dominio www.card.infocamere.it, al fine di consentire il perfezionamento, la modifica e l'estinzione -con la RA stessa- di rapporti contrattuali e/o dar corso alle relative operazioni e/o comunicazioni;
- d) il rilascio di Certificati ai Clienti della RA si inserisce nel più ampio progetto relativo alla dematerializzazione della documentazione in uso su supporto cartaceo per la cui realizzazione InfoCamere S.c.p.A.. ha indetto una gara a procedura ristretta (Rif. GE1504) conclusasi con la stipula del Contratto sottoscritto in data 16/11/2015 con la RTI ARUBA PEC S.p.A. ACTALIS S.p.A. e InfoCert ("Contratto di Servizi Informatici"), la cui validità ed efficacia costituisce condizione per la validità ed efficacia della presente Convenzione;
- e) ai sensi del Contratto di Servizi Informatici, InfoCert mette a disposizione del Cliente un'infrastruttura informatica, denominata "trusted onboarding platform" (di seguito, "Piattaforma TOP"), nell'ambito della quale si verificherà il processo di rilascio dei certificati in favore dei Clienti;
- f) la RA è dotata delle competenze, dell'affidabilità, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle attività di riconoscimento e identificazione dei propri Clienti richiedenti i Certificati e, pertanto, si è offerta di svolgere, per conto di InfoCert, secondo una o più modalità di riconoscimento, le attività proprie di ciascuna procedura di riconoscimento di cui nel prosieguo, assumendone la relativa responsabilità, ai sensi del presente accordo (di seguito, la "Convenzione");
- g) le procedure di identificazione, registrazione e rilascio dei Certificati sono analiticamente esposte nel Certificate Practice Statement Enterprise ICERT-INDI-MO-ENT (il "Manuale Operativo" o "CPS") e ss.mm.ii., depositato presso AgID e pubblicato sul sito www.firma.infocert.it nonché nei provvedimenti legislativi e amministrativi richiamati nel CPS stesso;
- h) la RA dichiara di essere dotata delle competenze, dell'affidabilità, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché di aver già preso visione del CPS, il cui contenuto accetta integralmente, e dei provvedimenti legislativi e amministrativi in esso richiamati e di essere, quindi, pienamente a conoscenza degli obblighi alla stessa spettanti e di seguito disciplinati;
- i) pertanto, con la sottoscrizione della presente Convenzione, la RA si obbliga, anche in nome e per conto dei suoi dipendenti e strutture periferiche, ad eseguire le attività *infra* disciplinate, assumendo ogni e più ampia responsabilità in relazione alla correttezza delle stesse;

j) inoltre, la RA intende nominare persone fisiche terze (d'ora in avanti "Incaricati della Registrazione" o "I.R."), conferendo loro l'incarico di svolgere parte delle attività ad essa demandate dalla presente Convenzione e facendo loro accettare gli obblighi conseguenti;

TUTTO CIÓ PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

Valore delle premesse e degli allegati

- **1.1.** Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.
- **1.2.** Il CPS è redatto da InfoCert secondo le disposizioni di legge, è sottoposto all'approvazione di AgID e pubblicato nella versione aggiornata sui siti di AgID e InfoCert. In ogni caso, le eventuali modifiche al CPS sono efficaci e vincolanti per entrambe le Parti dalla pubblicazione del CPS stesso sul sito di AgID.
- **1.3.** Sono allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:
- A) Manuale Operativo ICERT-INDI-MO-ENT;
- B) Documentazione contrattuale standard da sottoporre ai Clienti;
- C) Testi point&click di richiesta del Certificato;
- D) Allegato Tecnico "Processi e Modalità di Riconoscimento";
- E) Nomina dell'Ufficio di Registrazione a Responsabile esterno;
- F) Format Mandato I.R. Persona Fisica.

ART. 2

Oggetto

- **2.1.** Ai fini del rilascio dei Certificati ai propri Clienti, la RA:
 - a) procederà all'identificazione dei propri Clienti e alla raccolta dei dati identificativi degli stessi, ai sensi del CPS e nelle sole modalità indicate nell'All. D), specificatamente selezionate dalla stessa RA tra quelle disponibili ai sensi del par. 3.2.3 del CPS;
 - b) metterà a disposizione e, laddove richiesto, farà sottoscrivere ai propri Clienti i documenti di cui all'All. B), secondo il processo di cui agli All.ti C) e D);
 - c) in qualità di richiedente ("**Richiedente**"), ai sensi del CPS, trasmetterà ad InfoCert, per conto dei propri Clienti, la richiesta di emissione del Certificato e i dati di identificazione dei Clienti stessi, mediante la Piattaforma TOP, garantendo la correttezza e completezza dei dati dei Clienti rispetto a quanto dichiarato da questi ultimi in fase di registrazione.
- **2.2.** La RA garantisce il completo rispetto della procedura descritta nel presente articolo e negli All. C) e D), ivi compresa la gestione del front-end, anche nel caso in cui la stessa dovesse affidare l'esecuzione delle suddette attività alle terze parti di cui all'art. 4.

ART. 3

Obblighi delle parti

- **3.1.** InfoCert si obbliga nei confronti della RA a:
 - a. fornire tutte le indicazioni di propria competenza delle apparecchiature *hardware* e *software* necessarie per l'espletamento dell'attività di registrazione;
 - b. addestrare e aggiornare adeguatamente il personale, mediante opportuni corsi di formazione specifica, se richiesta e con modalità da convenire;
 - c. svolgere con periodicità annuale le procedure di verifica di sicurezza e di qualità dei servizi offerti.

Le informazioni concernenti l'identificazione, la registrazione ed emissione dei Certificati sono conservate da InfoCert sul proprio sistema di conservazione, ai sensi del DPCM 3.12.2013 e ss.mm.ii., per 20 (venti) anni dall'emissione di ciascun certificato. La RA può accedervi formulando specifica richiesta scritta e versando i corrispettivi all'uopo indicati. Nel caso di cessazione dell'attività di certificazione, InfoCert comunicherà questa intenzione ad AgID con un anticipo di almeno 6 mesi, indicando, eventualmente, il certificatore sostitutivo, il depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Con pari anticipo, InfoCert informerà della cessazione delle attività tutti i possessori di certificati da esso emessi.

- **3.2.** Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione ai sensi del precedente art. 2, oltre a rispettare gli obblighi ivi previsti, la RA si impegna, nei confronti di InfoCert, a:
 - a. vigilare sui propri dipendenti, collaboratori, fornitori e eventuali I.R., affinché le attività effettuate ai sensi della presente Convenzione si svolgano nel rispetto della normativa vigente, della presente Convenzione e delle istruzioni ricevute da InfoCert;
 - impedire ai propri dipendenti, strutture periferiche e eventuali I.R. la prosecuzione delle attività e a curare l'immediato ritiro di ogni materiale a tal fine utilizzato qualora, per qualsiasi causa, si interrompa il rapporto in essere e a darne tempestivamente notizia per iscritto ad InfoCert;
 - c. informare i Clienti, anche con strumenti telematici, sulle modalità di utilizzo, revoca e sospensione dei Certificati, sugli aspetti normativi e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall'utilizzo degli stessi, fornendo la documentazione contrattuale allegata sub
 B), senza apporvi modifiche di sorta, salvo diverso accordo intercorso tra le Parti per iscritto;
 - d. garantire che i dati trasmessi a InfoCert all'esito delle attività di raccolta di cui all'art.
 2.1, corrispondano esattamente a quelli rilasciati dai Clienti;
 - e. non impedire che incaricati di InfoCert -senza intralcio al normale svolgimento dell'attività- possano accedere nei propri locali per verificare il rispetto delle procedure pattuite con la presente Convenzione;

f. trasmettere tempestivamente ad InfoCert, ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta, tutta la documentazione nonché tutte le evidenze informatiche attestanti l'attività di identificazione e/o registrazione dei Clienti e/o di rilascio dei Certificati.

ART. 4

Incaricati alla Registrazione

- **4.1.** La RA avrà facoltà di conferire l'incarico di svolgere parte delle attività oggetto della presente Convenzione, a I.R. che siano persone fisiche ("I.R. Persona/e Fisica/he").
- **4.2.** Il rapporto tra la RA e l'I.R.sarà disciplinato da apposito contratto di mandato, interamente corrispondente ai *format* di cui all'Allegato *sub* G, che la RA si obbliga a (i) sottoporre e far sottoscrivere a ciascun I.R., (ii) non modificare per l'intera durata della Convenzione e (iii) trasmettere in copia a InfoCert entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione.
- **4.3.** Rispetto a ciascun I.R. Persona Fisica, l'Ufficio di Registrazione dovrà inviare per iscritto all'Ente Emettitore e a InfoCert:
- a) nominativi, data di nascita, residenza, C.F., eventuali recapiti telefonici e *e-mail*;
- b) copia di tutti i mandati I.R. sottoscritti;
- c) ogni variazione delle informazioni e dei documenti di cui ai paragrafi precedenti, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla stessa.
- **4.4.** Considerata la natura strettamente fiduciaria del rapporto e la delicatezza dell'attività delegata alla RA e, da questa, all'/agli I.R., le Parti riconoscono ad InfoCert il diritto potestativo di ottenere che la RA revochi il mandato ad uno o più I.R. previamente incaricati, senza che la stessa RA possa eccepire alcunché o avanzare pretese anche economiche al riguardo.
- **4.5.** InfoCert avrà facoltà di risolvere *ex* art. 1456, c.c., la presente Convenzione, revocando così il mandato per giusta causa, nel caso in cui la RA:
- a) regoli i rapporti con gli I.R. in maniera anche solo parzialmente difforme dal *format* contrattuale di cui all'All. G;
- b) non adempia all'obbligo di revocare il mandato ad uno o più I.R., su richiesta di InfoCert.

ART. 5

Privacy

5.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, conformemente al Regolamento (UE) 679/2016, nonché alla normativa italiana applicabile in materia. Inoltre, le Parti dichiarano e garantiscono di trattare i dati personali di cui vengono in possesso in ragione degli obblighi contrattualmente assunti con il Contratto di Servizi Informatici e la Convenzione, per le rispettive finalità contrattuali e secondo modalità informatizzate e non, adottando all'uopo misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare gli obblighi del GDPR e a tutelare i diritti degli interessati ai quali i dati si riferiscono.

- **5.2.** Con specifico riferimento alle operazioni di trattamento che la RA dovrà effettuare nell'esecuzione della Convenzione e del Contratto di Servizi Informatici, le Parti si danno atto che, con riferimento alle attività di cui alla Convenzione, nello svolgimento delle sole operazioni di trattamento dei dati personali e dei dati biometrici degli interessati/richiedenti i Certificati, InfoCert mette a disposizione della RA la Piattaforma TOP,. Pertanto, rispetto a tali dati, la RA è nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 28 e ss. del GDPR con atto allegato alla presente Convenzione *sub* E), che la RA si impegna a rispettare, dal momento che gli stessi dati vengono trattati per il perseguimento della finalità di InfoCert, ossia per l'emissione del Certificato. I dati personali oggetto del trattamento comprenderanno, oltre a quelli anagrafici e di contatto, anche quelli biometrici acquisiti durante la sessione audiovideo registrata dall'I.R., nello specifico: immagini del volto e audio della voce.
- **5.3.** L'I.R. Persona Fisica è nominato dal medesimo Ufficio di Registrazione "Persona autorizzata al trattamento dei dati personali", all'interno dello stesso Mandato I.R. Persona Fisica, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L'Ufficio di Registrazione resta direttamente responsabile per il comportamento tenuto dagli incaricati che non rispettino le istruzioni di cui ai citati incarichi. Il mancato rispetto delle istruzioni da parte degli I.R. costituirà causa di risoluzione, *ex* art. 1456, c.c., della presente Convenzione.

ART. 6

Corrispettivi

6.1. Per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente Convenzione, la RA non potrà pretendere il pagamento di somme, corrispettivi, provvigioni, rimborsi di spese o quant'altro da parte InfoCert.

ART. 7

Assenza di esclusiva

7.1. La RA prende atto che non può vantare alcuna esclusiva per l'esercizio delle suddette attività per conto di InfoCert; quest'ultima è pertanto libera di stipulare convenzioni di contenuto analogo alla presente anche con altri soggetti.

ART. 8

Durata e decorrenza

8.1. L'efficacia della presente Convenzione è condizionata alla sottoscrizione del Contratto di Servizi Informatici di cui alla lett. d) delle premesse e decorrerà dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo fino al 31 dicembre 2020 e non sarà tacitamente rinnovabile.

- **8.2.** La cessazione per qualsiasi causa del Contratto di Servizi Informatici e determinerà, in via automatica e senza la necessità di apposita comunicazione, la risoluzione della presente Convenzione.
- **8.3.** Considerata la peculiarità e rilevanza dell'obbligo di corretta identificazione posto in capo a InfoCert dalla legislazione vigente nonché la natura strettamente fiduciaria delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, durante tutto il periodo di efficacia della stessa, InfoCert avrà diritto, senza il pagamento di alcun corrispettivo e senza dover addurre alcuna motivazione, di recedere immediatamente e senza preavviso dalla Convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione della volontà di esercitare tale diritto a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R.
- **8.4**. In caso di recesso, la RA non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti di InfoCert, neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso.

ART. 9

D. L.vo 231/2001, Codice Etico e normativa antimafia

- **9.1.** La RA, nell'esecuzione delle attività derivanti dalla presente Convenzione, garantisce la stretta osservanza, anche da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori, della normativa antimafia e della normativa vigente in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.L.vo 231/2001 e ss. mm. ii., prendendo atto del fatto che la mancata osservanza della richiamata normativa comporterà la risoluzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, c.c., della Convenzione medesima, con conseguente diritto di InfoCert al risarcimento dei danni subiti.
- **9.2.** La RA si impegna, altresì, ad osservare il Codice Etico di InfoCert disponibile sul sito InfoCert *www.infocert.it*, alla pagina "Documentazione", sezione "Codice Etico", come di volta in volta integrato e modificato.
- La RA, pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara avere preso visione e di accettare il suddetto Codice Etico.

ART. 10

Responsabilità, clausola risolutiva espressa e revoca del mandato

10.1. La RA è direttamente responsabile nei confronti di InfoCert, oltre che dei danni da questa subiti, anche per eventuali danni patiti dai Clienti e/o da terzi, direttamente o indirettamente conseguenti a propri comportamenti e/o omissioni colpevoli (ivi compresi quelli messi in atto da propri dipendenti, strutture periferiche e I.R., nell'esercizio dell'attività di cui alla presente Convenzione), senza possibilità di esonero neanche parziale e anche in deroga all'art. 1717, c. 2, c.c. Pertanto, la RA si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCert da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche in termini di spese legali, derivanti da pretese economiche avanzate da Clienti o terzi nei confronti di InfoCert, per fatti direttamente o indirettamente ricollegabili ad Convenzione RAO Vers. Giugno 2018

inadempimenti e/o negligenze della RA stessa. Identica manleva è prevista per l'ipotesi di sanzioni amministrative e/o pecuniarie comminate ad InfoCert per violazioni riconducibili alle suddette condotte (anche omissive) della RA.

10.2. La violazione, anche parziale, da parte della RA di uno qualsiasi degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 darà diritto ad InfoCert di risolvere la presente Convenzione *ex* art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti eventualmente subiti e *subendi*. La risoluzione sarà esercitata con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R. In tal caso, la RA è obbligata a cessare qualsiasi attività posta in essere in base al presente atto e a restituire i materiali eventualmente ricevuti.

Art. 11

Legge applicabile e Foro Competente

11.1. La presente Convenzione è soggetta alla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente Convenzione, comprese (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.

Art. 12

Previsioni varie

- **12.1.** L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni della presente Convenzione non inficia le altre disposizioni della stessa.
- **12.2.** Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere concordate tra le Parti, ai sensi del successivo art. 12.3.
- **12.3.** Salvo che per determinate ipotesi sia diversamente previsto, le comunicazioni formali concernenti la presente Convenzione possono avvenire solo a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

(i) per InfoCert: PEC: infocert@legalmail.it
Indirizzo: InfoCert S.p.A Piazza Sallustio, 9 - 00187 - Roma
(ii) per la RA: PEC:
Indirizzo:

La modifica dei suddetti recapiti deve avvenire, a pena di nullità, esclusivamente per iscritto e con le medesime modalità di cui al comma 1.

Anche ai sensi dell'art. 1352, c.c., la presente Convenzione può essere modificata, a pena di nullità, solo per iscritto.

12.4. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, in quanto le prestazioni ivi previste, ove determinative di corrispettivo, sono soggette ad I.V.A. Ogni onere di registrazione e di bollo sarà dovuto dalla parte che col suo inadempimento renderà necessario l'uso del presente accordo.

	•	pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341	e
1342, c.c., per i quali	è prevista l'approvazion	e specifica.	
Luogo	, data		
(InfoCert S.p.A.)		(RA)	

12.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione ha

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"